

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N°5 ORISTANO

Servizi Territoriali - Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria nelle strutture extraospedaliere ambulatori comunali - Art. 20 L. 67/88 - 2^a fase - "Lavori di completamento dello stabile sito a Ghilarza nella P.zza San Palmerio destinato al Dipartimento di Prevenzione"

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: **Schema di contratto**

I PROGETTISTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolo Vizilio

Arch. Francesco Deriu

allegato

14

Oristano

Settembre 2009

aggiornamenti

Giugno 2012

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N°5-ORISTANO

***SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI "LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLO STABILE SITO A GHILARZA NELLA
PIAZZA SAN PALMERIO DESTINATO AL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE"***

L'anno duemilasei, addì del mese di, in Oristano,
presso gli uffici dell' Azienda Sanitaria Locale n°5 in Via Carducci n° 35, tra i
Signori:

- Ing., nato a il/...../....., il
quale nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore Tecnico, agisce
nel presente atto, giusta Deliberazione D.G. n° del
....., in nome e per conto dell'Azienda USL n° 5, con sede
legale in Oristano, Via Carducci n° 35 (partita I.V.A 00681110953) nel
proseguo indicata come "A.S.L.";
- Il Sig., nato a, il....., residente a
....., che interviene in questo atto in qualità di
Amministratore unico dell'Impresa, con sede a
....., Via, che nel proseguo
dell'atto verrà indicata per brevità "Impresa Appaltatrice"

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per

i lavori di lavori di completamento dello stabile sito a Ghilarza nella piazza San Palmerio destinato al dipartimento di prevenzione.

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura e a corpo, compresi nell'appalto, ammonta a **Euro** (diconsi euro) di lavori a base d'asta, oltre a **Euro** (.....) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente prospetto:

LAVORI A BASE D'ASTA

a) Lavori a misura

1- demolizioni e opere in c.a	€
2- intonaci e tinteggiature	€
3- impianto di condizionamento	€
4- impianto elettrico	€
5- serramenti e recinzioni	€
6- lavori in economia	€
7- opere varie di finitura	€
A) IMPORTO LAVORI A MISURA	€

b) Lavori a corpo

categorie lavori		Importo
a- Ferro per opere in c.a.	€
b- porte di piano per ascensore	€
c- collaudo impianto di condizionamento	€
d- opere varie di finitura impianto di condizionamento	€
e- impianto di aspirazione	€
B) IMPORTO LAVORI A CORPO	€
C) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO A) + B)	€
D) IMPORO ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.800,00
E) TOTALE LAVORI E ONERI IN APPALTO	€

Osservanza del Capitolato Generale

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.4, comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Articolo 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

All.1	Relazione storica, tecnico illustrativa e quadro economico	
All.2	Relazione paesaggistica	
All.3	Inquadramento urbanistico e planimetria generale: stato di fatto	Tav. 1
All.3	Piante, sezioni e prospetti: stato di fatto	Tav. 2
All.3	Prospetti: rilievo materico stato di fatto	Tav. 3
All.3	Planimetria generale: stato di fatto	Tav. 4
All.3	Piante, sezioni, prospetti: progetto	Tav. 5
All.3	Prospetti: restituzione materica progetto	Tav. 6
All.3	Opere in cemento armato	Tav. 7
All.3	Pianta rete acque bianche e impianto idrico-sanitario	Tav. 8
All.3	Pianta piano primo: impianto di condizionamento esistente	Tav. 9a
All.3	Pianta piano primo: impianto di condizionamento progetto	Tav. 9b
All.3	Pianta piano primo: impianto di condizionamento opere in progetto, particolari costruttivi	Tav. 10
All.3	Schema di montaggio pompa di calore	Tav. 11
All.3	Schema di montaggio unità trattamento aria primaria	Tav. 12
All.3	Schema di regolazione unità trattamento aria primaria	Tav. 13
All.3	Piante impianto elettrico	Tav. 14
All.3	Quadro di potenza impianto di condizionamento	Tav. 15
All.4a	Calcoli impianti elettrici	

- All.4b Calcoli opere in c.a.
- All.6 Elenco prezzi
- All.7 Computo metrico estimativo
- All.8 Capitolato speciale d'appalto
- All.9 Piano di sicurezza e di coordinamento
- All.10 Fascicolo dell'opera
- All.11 Cronoprogramma lavori
- All.12 Quadro di incidenza della manodopera
- All.13 Piano di manutenzione dell'opera
- All.14 Lista delle categorie e forniture per l'esecuzione dell'appalto
- All.15 Schema di contratto

Articolo 4 - Garanzie e coperture assicurative

L'Appaltatore dovrà costituire le garanzie previste dall'art.129 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, secondo modalità e tempi previsti agli artt.100, 101, 103 e 104 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Articolo 5 - Consegna lavori - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

La consegna dei lavori avverrà entro i termini previsti dall'art.129 del Regolamento emanato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Qualora l'Ente appaltante lo ritenesse opportuno, potrà autorizzare la consegna sotto le riserve di legge o disporre la consegna frazionata dei lavori. In tal caso l'inizio verrà attestato con più verbali successivi e provvisori e la data legale della consegna, valida a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, che verrà redatto secondo le modalità previste dall'art.130 del suddetto Regolamento.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di **centocinquanta giorni (150)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, comprensivi dei giorni, nella misura delle normali previsioni, ad andamento stagionale sfavorevole.

L'avvenuta ultimazione dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori al fine di consentirgli le necessarie verifiche.

La pena pecuniaria di cui all'art.22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura di € **100** (euro cento/00) dell'ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Articolo 6 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora particolari circostanze impediscano, in via temporanea, un regolare avanzamento dei lavori o per motivi di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori nel primo caso, o il Responsabile del procedimento, nel secondo, ordinano la sospensione e la ripresa dei lavori secondo i modi e i tempi previsti dall'art.133 del Regolamento e dall'art.24 del Capitolato Generale d'Appalto.

Articolo 7 - Proroghe

L'Appaltatore che, per cause da lui non dipendenti, non possa ultimare i lavori in tempo utile, potrà richiedere proroga nei modi e nei tempi previsti all'art.26 del Capitolato Generale d'Appalto.

Articolo 8 - Anticipazione

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative non verrà concessa l'anticipazione.

Articolo 9 - Pagamenti in acconto

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art.45, comma 6, del suddetto

D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate d'acconto saranno pagate con le modalità di seguito indicate.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di € **15.000/00** (diconsi euro quindicimila/00).

Con il pagamento dei crediti derivanti dalle lavorazioni eseguite sarà liquidato anche il compenso relativo agli oneri per la sicurezza, calcolato proporzionalmente all'importo dei lavori eseguiti.

Gli importi da corrispondere all'Impresa, determinati come previsto dall'art.114 del Regolamento, saranno corrisposti secondo i tempi stabiliti dall'art. 29 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore non avrà diritto alla corresponsione degli interessi per eventuali ritardi nel pagamento delle rate d'acconto conseguenti ai tempi di erogazione delle rate di finanziamento da parte dell'Ente finanziatore.

Articolo 10 - Forma delle polizze fideiussorie

In tutte le polizze fideiussorie che verranno costituite a garanzia dei lavori del presente appalto, la firma apposta dal legale rappresentante dell'Assicurazione o della Banca fideiurente dovrà essere autenticata nei modi di legge. In uno con tale autentica l'Ufficiale dovrà dichiarare la qualifica ed i poteri del sottoscrittore la polizza fideiussoria.

Articolo 11 - Subappalto

Sarà consentito ricorrere al subappalto di opere nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti leggi ed in particolare dall'art.18 della Legge n. 55 del

19.03.1990; dall'art.118 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni e dall'art.141 del Regolamento.

A tal fine la Ditta Appaltatrice dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti e l'importo dei lavori da subappaltare o dare in cottimo.

Allegata a tale richiesta la Ditta Appaltatrice dovrà trasmettere:

- dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
- modello GAP subappaltatori compilato in ogni sua parte e debitamente firmato.

In caso di subappalto o cottimo debitamente autorizzato, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- trasmettere, all'Amministrazione appaltante e al Direttore dei Lavori, copia autenticata del contratto di subappalto entro venti giorni dalla data del contratto stesso;
- indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, i nominativi delle Ditte subappaltatrici, l'iscrizione all'Albo e l'importo subappaltato.

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art.18 della Legge 19.03.1990 n. 55, corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione, in occasione del pagamento dei certificati di acconto o dello stato finale, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'Appaltatore, in merito alla

specificazione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, trasmetterà la stima dei lavori da questi eseguiti oltre alle relative fatture. In occasione di ogni pagamento. Prima di ogni pagamento, ai sensi dell'art.18 della Legge 19.03.1990 n. 55, l'Appaltatore avrà cura di trasmettere copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti alla contrattazione collettiva anche per il subappaltatore o cottimista.

Ai fini dell'art.118 del D.Lgs. n° 163/2006, si riportano di seguito gli importi della categoria prevalente e delle altre categorie:

Importo complessivo dei lavori in appalto, Euro

-Categoria prevalente (OG 2) Euro

-Categoria (OG11) Euro

Articolo 12 - Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 13 - Visita di collaudo

La collaudazione dovrà compiersi in ogni caso entro sei mesi dall'ultimazione e avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Articolo 14-Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art.112 del Regolamento e dell'art.8 del Capitolato Generale d'Appalto, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione dell' I.V.A. che rimane a carico dell'Ente Appaltante.

Articolo 15- Trattamento dati personali

L'Ente Appaltante, ai sensi dell'art.10 della Legge 31 dicembre 1996 n° 675 e successive modificazioni e integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Articolo 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato Generale d'Appalto e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi dei quali si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari riportati nell'offerta a prezzi unitari:

1. Tutte le spese contrattuali (registrazioni, bolli, scritturazioni, diritti di segreteria ecc.).
2. Le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione, in correlazione da quanto prescritto dal presente C.S.A. circa l'accettazione dei materiali, nonché tutte le spese per le prove di carico in genere e dei manufatti in particolare che venissero ordinate dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore.
3. Tutte le spese per il collaudo provvisorio di tutti gli impianti: idrico, elettrico, condizionamento.
4. L'Applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Impresa

aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili e sugli Enti Scuola. L'Impresa si obbliga infine ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

5. Prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare all'Ufficio di Direzione Lavori un programma esecutivo nel quale siano indicate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Dovrà inoltre comprovare, prima dell'inizio dei lavori, l'avvenuta denuncia di essere in regola con gli Enti Assicurativi e Assistenziali, nonché dimostrare periodicamente l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi accertata alla Stazione Appaltante o ad essa segnalata

dall'Ispettorato del Lavoro e delle Casse Edili, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche agli uffici predetti, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non avrà luogo sino a quando non sarà accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti citati l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha diritto al risarcimento dei danni.

6. L'Impresa è tenuta ad osservare, in merito al "Piano di Sicurezza", quanto previsto dall'art.131 del D.Lgs. n° 163/2006.
7. Il fornire all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; in mancanza, all'acquisizione di tali notizie vi provvederà la Direzione dei Lavori e le spese sostenute per le ricerche saranno addebitate all'Impresa negli stati d'avanzamento.
8. Le spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di due tabelloni indicanti l'opera, secondo il tipo e le dimensioni previste dall'art.18 della Legge n. 55/90.
9. Dopo l'ultimazione di ogni impianto, l'impresa responsabile della realizzazione degli impianti deve provvedere alla verifica degli stessi e rilasciare la dichiarazione di conformità sull'esecuzione, nel rispetto del decreto n. 37/2008 (ex legge n.46/90).

10. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico secondo quanto previsto dalle norme del codice stradale vigente e secondo quanto la Direzione Lavori disporrà. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in presenza di traffico, l'Impresa dovrà predisporre un apposito progetto nel quale dovrà essere indicata espressamente tutta la segnaletica, conforme a quanto previsto dal codice della strada, da apporre sul luogo dei lavori. Pur restando la piena esclusiva responsabilità dell'Impresa, il progetto dovrà essere presentato alla D.L. per ottenerne la preventiva approvazione. L'Impresa è altresì tenuta alla verifica giornaliera della segnaletica, al ripristino di eventuali mancanze e manomissioni da parte di terzi.
11. L'impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri.
12. Il provvedere a sua cura e spesa ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendenti.
13. La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che si verificano negli edifici adiacenti, alle provviste, agli ed a tutte le opere provvisorie.
14. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.
15. Le spese per l'assistenza al collaudo definitivo e agli eventuali collaudi in corso d'opera secondo quanto previsto nell'art.193 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

16. Le spese e gli oneri per i disegni esecutivi dei ponteggi (PIMUS), firmati da un tecnico abilitato, con relativa relazione di calcolo, secondo quanto previsto dall'art. 133 del D.Lgs. N° 81/2008.
17. L'impresa dovrà garantire l'accesso in sicurezza degli impiegati della ASL n° 5 al piano primo per tutta la durata dei lavori. L'onere per la messa in sicurezza è a carico dell'impresa in quanto compreso negli oneri di sicurezza.

Articolo 17 - Dichiarazione dell'Appaltatore

L'Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori dovrà consegnare all'Ente Appaltante le seguenti documentazioni e dichiarazioni:

- *il nominativo del proprio Direttore Tecnico* che dovrà essere un tecnico abilitato alla direzione dei lavori delle opere da realizzare. La comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dal Direttore Tecnico summenzionato;
- *il nominativo del proprio Direttore di cantiere;*
- *il nominativo del proprio legale rappresentante.* Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto dovrà nominare un proprio rappresentante locale. Tale Rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel contratto, di presa visione delle aree di lavoro, dei disegni di progetto e di perfetta conoscenza di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta esecuzione dei lavori;

- *le aree di deposito* i relativi titoli di diritto dove andranno a depositarsi eventuali materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni e/o dalle quali andranno a prelevarsi i materiali di prestito;
- *rispetto dei beni ambientali, culturali, economici e demaniali*. Tutti i materiali risultanti dal bilancio delle operazioni di scavo, demolizioni, perché in esubero o non idonei, dovranno essere prontamente depositati al di fuori del cantiere dei lavori. Le aree di deposito di questi prodotti dovranno rispettare, come caratteristiche e localizzazione, le più restrittive norme in vigore imposte dalle normative locali e nazionali per il rispetto dei beni ambientali, culturali, economici e demaniali. Tutti gli oneri relativi e connessi all'ottenimento delle suddette autorizzazioni, per il deposito dei materiali, sono a carico dell'Appaltatore e, salvo diverse indicazioni, sono da ritenersi già compensati all'Appaltatore coi prezzi contrattuali per la fornitura o per l'allontanamento. Ritardi nell'ottenimento delle relative autorizzazioni non potranno essere motivo di richiesta per ottenimento di sospensione dei lavori o di proroga dei termini di consegna dei lavori.

Articolo 18 - Manutenzione delle opere fino al collaudo

L'Appaltatore dovrà provvedere sino al collaudo alla manutenzione ordinaria di tutte le opere, nei limiti precisati dal presente Capitolato e ciò anche dopo l'apertura degli edifici al pubblico il quale avverrà, al più tardi, con la firma del verbale di ultimazione; Pertanto per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle opere e il collaudo, l'Assuntore è garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Tale manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.

Per le prestazioni di cui sopra nulla sarà dovuto all'Appaltatore in quanto di tali oneri si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari riportati in elenco.

Articolo 19 - Revisione prezzi

Non sarà ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non potrà essere applicato il 1° comma dell'art.1664 del Codice Civile ai sensi dell'art.133 del D.Lgs. n° 163/2006.

Articolo 20 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore, che non fossero definita in via amministrativa durante il corso dei lavori, saranno deferite alla competenza del Giudice Ordinario, secondo i tempi e le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell'art.28 C.p.C., il Foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Oristano anche in deroga all'art.20.

Articolo 21 - Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto nel presente Appalto, circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a garantire in ogni tempo le prove dei materiali forniti e da fornirsi, sottostando a tutte le spese di prelievo e invio di campioni ai laboratori abilitati alle analisi sui materiali, nonché al rimborso delle note dei laboratori stessi per prove eseguite.

Articolo 22 – Variazioni delle opere progettate

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore senza la formale disposizione del D.L. e senza la preventiva approvazione dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione non darà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si renda necessario introdurre delle varianti ammesse dalla Legge, il D.L. provvederà alla redazione delle perizia suppletiva e di variante. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni approvate dalla Stazione Appaltante ed ordinate dal D.L. Le variazioni saranno compensate secondo i prezzi di contratto o, se trattasi di categorie di lavorazioni o materiali non previsti in contratto, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento.

Articolo 23 - Nuovi prezzi

Occorrendo eseguire dei lavori non previsti nell'elenco prezzi annesso al presente Appalto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli e l'Amministrazione li valuterà con nuovi prezzi stabiliti secondo le norme previste dall'art.136 del Regolamento 21 dicembre 1999 n. 554.

Articolo 24 - Danni causati da forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, l'Appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori, pena di decadenza, entro cinque giorni dall'evento.

I danni saranno accertati dalla D.L. secondo quanto stabilito dall'art.139 del Regolamento e compensati in base all'art.20 del Capitolato Generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 25 - Compenso per gli oneri a carico dell'Appaltatore

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i loro corrispettivi prezzi in appalto. L'Appaltatore pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti o indiretti, previsti o no a suo carico, nessuno escluso.